

CIRCOLARE N. 25
4 SETTEMBRE 2008

**Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008: le
novità in materia di spese alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande –
precisazione riguardo alle spese di
rappresentanza**

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

In risposta a numerosi quesiti avuti, si evidenzia che l'art. 83, comma 28 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cd. "manovra d'estate" recentemente varata dal Governo), come già indicato nella nostra circolare 24/2008, **sopprime** dall'art. 19 bis 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, **l'indetraibilità oggettiva riguardo alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande** senza, tuttavia, apportare alcuna modifica all'art. 19 bis 1 lettera h) che dispone l'indetraibilità dell'I.V.A. relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a Lire 50.000 (Euro 25,82).

Di conseguenza, come anche asserito da Assonime nella circolare 7 agosto 2008, n. 50, e da alcuni articoli di Stampa specializzata (su tutti Renato Portale, "Iva indetraibile per la rappresentanza", Il Sole 24 Ore del 31 agosto 2008), **qualora le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande siano da qualificarsi come spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette l'I.V.A. assolta su detti acquisti rimane comunque indetraibile**. Ciò anche in aderenza all'art. 176 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/Ce, che prevede che "... in ogni caso saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza."

Inoltre, si precisa che a nulla comunque dovrebbe rilevare ai fini della detrazione il decreto previsto dall'art. 108 del D.P.R. 917/1986; esso, infatti, non dovrebbe stabilire cosa sia o non sia "spesa di rappresentanza" bensì in quale misura la spesa di rappresentanza sia deducibile nella determinazione del reddito imponibile. Conseguentemente, indipendentemente dalla entità di deducibilità ai fini delle imposte dirette, la prestazione alberghiera o la somministrazione di alimenti e bevande qualificabile come spesa di rappresentanza non potrà mai godere di detraibilità dell'I.V.A. assolta sulle relative spese di acquisto. Permane, ovviamente, la consueta, e annosa - dato anche l'andamento non sempre univoco di Giurisprudenza e Prassi amministrativa al riguardo - difficoltà di stabilire quando un costo debba essere qualificato come spesa di rappresentanza piuttosto che di pubblicità o comunque promozionale.

Infine, al di là della problematica "spese di rappresentanza", si sottolinea ancora una volta che l'I.V.A. assolta su prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere detratta sempre considerando quanto previsto a livello di principio generale dall'art. 19 del D.P.R. 633/1972, e cioè che è detraibile l'imposta assolta o dovuta in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione.